

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, MOLINARI, CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TATEO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI, ZORDAN

Istituzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente

Presentata il 15 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da diversi anni si discute di lotta all'evasione e si cerca di contrastarla con una serie di interventi, tra i quali:

il sistema delle deduzioni fiscali, che cerca di creare un conflitto di interessi tra chi deduce il costo e chi deve emettere il documento giustificativo del costo stesso;

i controlli incrociati, come lo speso-
metro e la fattura elettronica;

la cosiddetta legge « manette agli evasori » (decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982), approvata negli anni ottanta per incentivare la dichiarazione dei redditi posseduti.

Nel corso degli anni, per finanziare le continue necessità del sistema della spesa corrente pubblica statale, è aumentata anche la tassazione, raggiungendo aliquote che scoraggiano l'emersione del sommerso e anzi lo alimentano.

Il progetto di riduzione delle imposte della Lega, denominato «*flat tax*» e previsto dal contratto di Governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle è stato avviato, per il momento, solo in favore delle piccole imprese individuali e dei professionisti e nel corso del quinquennio di Governo dovrà essere esteso a tutti i contribuenti. Lo scopo della presente proposta di legge è far emergere il reddito imponibile per consentire, al termine di un triennio, l'applicazione della *flat tax* a tutti i contribuenti.

Si parte da un assunto: il reddito sommerso, al di là delle stime, è altissimo e lo si evince da come sono distribuiti i redditi degli italiani:

da zero a 26.000 euro di reddito: circa il 75 per cento degli italiani (redditi 2016);

da zero a 50.000 euro di reddito: circa il 95 per cento degli italiani (redditi 2016).

La presente proposta di legge prevede che sul maggior reddito rispetto al reddito dell'anno precedente (si considerano i redditi prodotti a partire dal 2019), rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, di seguito denominata «*IrpefIresPlus*», del 15 per cento.

Per il primo anno la condizione necessaria per applicare l'imposta sostitutiva sull'incremento di reddito è che il reddito del 2019, rivalutato dall'ISTAT, debba essere superiore a quello del 2018, al fine di evitare che nel 2019, nelle more dell'approvazione della presente proposta di legge, i contribuenti si adoperino per ridurre il loro reddito incrementale al fine di garantirsi l'applicazione dell'*IrpefIresPlus*.

Per gli anni successivi al 2019 il riferimento base per determinare l'incremento del reddito su cui applicare l'imposta so-

stitutiva è il reddito dell'anno precedente rivalutato dall'ISTAT.

Per stimolare l'emersione del reddito sommerso relativo all'IRPEF e all'IRES è fissato un limite di conformità del reddito dichiarato pari al 10 per cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. Qualora sia raggiunto tale limite, non si farà luogo ad accertamenti fiscali se non nel caso di frodi fiscali o di altre condizioni che determinino l'esistenza di reati penali.

La presente proposta di legge, quindi, si prefigge i seguenti obiettivi:

1) garantire l'attuale gettito dell'IRPEF e dell'IRES senza incidere in modo negativo sul bilancio dello Stato e sulla progressività di tali imposte;

2) garantire la naturale crescita del gettito almeno per ciò che riguarda l'adeguamento delle entrate agli indici dell'ISTAT;

3) spingere all'aumento dei redditi dichiarati in quanto, oltre un determinato livello di reddito, l'aliquota massima dell'IRPEF (43 per cento), sommata a quella dell'IRAP e ai contributi all'INPS, spinge all'evasione;

4) prevedere un periodo sperimentale di tre anni in cui far emergere il reddito sommerso stimato da molti centri di studio in oltre 100 miliardi di euro per la sola IRPEF e permettere il passaggio graduale dalle attuali aliquote progressive dell'IRPEF alla *flat tax* del 15 per cento;

5) contribuire alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA per il biennio 2020-2021 in attesa della crescita economica che comporterebbe un aumento del gettito dell'IVA;

6) non prevedere alcun «*disequilibrio*» per quanto concerne il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali dell'IRPEF;

7) non determinare alcuna perdita di gettito per gli enti locali perché solo l'incremento del reddito è esente da addizionali;

8) non determinare alcuna perdita per l'INPS perché i redditi soggetti alla contribuzione in favore dell'Istituto sono stabilizzati e i contributi sono rivalutati;

9) intervenire su uno dei difetti del sistema forfetario (mini *flat tax*) di determinazione del reddito delle piccole imprese individuali e dei professionisti, cioè la tendenza di non far crescere il fatturato in prossimità della soglia massima di 65.000 euro o 100.000 euro affinché tale fatturato non debba essere tassato con aliquote superiori al 15 per cento;

10) prevedere un doppio sistema premiale per chi incrementa il proprio reddito

dichiarato: drastica riduzione della tassazione (pari al 15 per cento) e fissazione di un limite (+10 per cento annuo) che permetta di evitare i controlli, ad esclusione di eventuali reati fiscali o penali.

La presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato.

La tabella seguente fornisce un esempio dei vantaggi derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge: sull'incremento del reddito la tassazione è pari esclusivamente al 15 per cento, esente da contributi all'INPS e da addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

	2018	2019	2020	2021	2022
Reddito dichiarato	101,1	101,1	105	110	120
ISTAT		1,5%	1,5%	1,6%	1,5%
Base imponibile tassata ad aliquote progressive	101,1	102,61	104,15	105,82	107,40
Incremento reddito			2,39	5,85	14,18
Incremento reddito che permette la <i>tax compliance</i>			10,26	10,41	10,58
Irpef Plus su incremento reddito			0,36	0,88	2,12
Irpef Plus su <i>tax compliance</i>			1,54	1,56	1,59

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'imposta sostitutiva)

1. È istituita l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente, di seguito denominata « imposta IrpefIresPlus », disciplinata dalla presente legge, che integra l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'imposta IrpefIresPlus si applica a tutti i redditi e soggetti già sottoposti all'IRPEF e all'IRES.

Art. 2.

(Aliquota dell'imposta)

1. L'aliquota dell'imposta IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e delle relative addizionali regionali e comunali.

Art. 3.

(Base imponibile per il primo anno)

1. L'imposta IrpefIresPlus si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sui redditi conseguiti nell'anno 2019.

2. La base imponibile dell'imposta IrpefIresPlus è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno 2019, ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'IRPEF o all'IRES presentata nell'anno 2020.

3. Per il primo anno di applicazione, l'imposta IrpefIresPlus con aliquota pari al

15 per cento si applica ai contribuenti il cui reddito relativo all'anno 2019 sia superiore a quello dichiarato relativo all'anno 2018.

Art. 4.

(Base imponibile per i successivi due anni)

1. Per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta IrpefIresPlus è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato, rispettivamente, negli anni 2020 e 2021, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per i medesimi anni.

Art. 5.

(Oneri deducibili e detrazioni)

1. Gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'incremento del reddito possono essere applicati all'imposta IrpefIresPlus o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso, se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell'imposta IrpefIresPlus dovuta.

Art. 6.

(Versamenti)

1. I versamenti dell'imposta IrpefIresPlus sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF e per l'IRES in sede di dichiarazione dei redditi mediante presentazione del modello unico o del modello 730.

Art. 7.

(Contributi previdenziali)

1. Sull'incremento di reddito soggetto all'imposta IrpefIresPlus, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, i contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volon-

taria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

Art. 8.

(Reddito conforme)

1. Qualora la base imponibile di cui all'articolo 3 per il primo anno e all'articolo 4 per i successivi due anni superi il reddito lordo dichiarato, comprensivo degli oneri deducibili, dell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per il medesimo anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito è considerato conforme e non accertabile, fatti salvi i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'esistenza di reati penali di natura fiscale, di mancata dichiarazione di redditi esteri o di altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta IrpefIresPlus.

PAGINA BIANCA



18PDL0057040